



Anima digitale.

Come proteggerla con il Regolamento Europeo Privacy



MONICA GOBBATO

GRAZIE ALL'EVOLUZIONE
TECNOLOGICA ABBIAMO
UN'ANIMA DIGITALE
POTENZIALMENTE
ACCESSIBILE.
INSIDE OUT IL FILM
MOSTRA LA GESTIONE DEI
SENTIMENTI DENTRO
DI NOI

Forse non ce ne siamo ancora resi bene conto ma ognuno di noi non è più solo. Di anime ne abbiamo due, la solita, eterea e spirituale dentro di noi e l'altra, il nostro alter ego digitale, localizzato in più luoghi, dallo smartphone al Tablet, ma anche nel Pc, in cloud, su Facebook o nei social in generale. Pezzi di noi compongono la nostra identità, non gelida come uno SPID, ma morbida come sa essere quella vera; densa di sentimenti, emozioni, pensieri sempre più spesso memorizzati, registrati, fotografati, comunicati, trasmessi, condivisi. Sarebbe tutto sommato interessante e innovativo se non fosse che la nostra anima digitale è potenzialmente raggiungibile o meglio *accessibile*.

Negli ultimi mesi abbiamo visto casi di tentativi di intrusione nei diversi strumenti portatili da parte delle forze di polizia, dell'FBI. Mi riferisco al caso FBI/Apple, dove l'FBI chiese aiuto a Apple per accedere ai contenuti dell'iPhone di un terrorista. La società si sarebbe rifiutata di collaborare con una lettera pubblica dell'amministratore delegato della Apple, Tim Cook, che ha definito la richiesta delle autorità "un abuso" che minaccia la sicurezza e la privacy degli utenti. Lasciando qui perdere l'analisi giuridica della vicenda quel che interessa è la consapevolezza che ormai dobbiamo avere che il nostro io non è più solo con noi, ma sostanzialmente anche altrove, in *cloud*.

E quando l'anima non si riesce a raggiungere direttamente lo si fa mediante predizione, con i big data, tentando più o meno scientemente di raggiungerla, ingabbiarla, classificarla, analizzarla, predirne le possibili mosse. E' evidente che avere un'anima digitale, potenzialmente ac-

cessibile ci da' non pochi problemi, soprattutto perchè fino a qualche anno fa, questo era assolutamente impossibile. Si potevano avere indizi, si potevano svolgere indagini ma nessuno poteva davvero accedere ai nostri pensieri più intimi.

Ora invece la nostra anima è pure facilmente raggiungibile non solo dalle forze di polizia ma da società interessate o anche da semplici utenti, come abbiamo visto nell'ambito dello Studio dell'Università di Stanford di cui ho scritto nel numero di aprile sulla Social TV. E' sufficiente infatti verificare 300 "mi piace" su Facebook affinché la personalità di un individuo sia conoscibile da parte di un qualsiasi utente in modo superiore rispetto a quanto farebbe sua moglie. Tale studio ha confrontato la capacità dei computer rispetto a quella delle persone nel saper tracciare aspetti fondamentali della personalità. Il giudizio fornito dalle persone era fondato sulla loro familiarità con gli individui giudicati, mentre quello elaborato dal computer veniva generato dall'analisi dei "mi piace" di Facebook.

Dai risultati ottenuti si è compreso che la capacità del computer nell'intuire la personalità di una persona è ben più precisa di quella dei suoi amici o dei suoi familiari. Se un computer ha un buon numero di "mi piace" da analizzare, solo il coniuge del "monitorato" può reggere il confronto con la macchina nel conoscere con precisione i tratti psicologici del soggetto analizzato.

Infatti, dallo studio emergeva che un computer poteva predire la personalità dell'interessato meglio di un collega già con 10 "mi piace", meglio di un amico o coinquilino con 70 "mi piace", meglio di un genitore o di un fratello con 150 e anche meglio del coniuge con 300.

E' stato poi dimostrato mediante questo sistema che è possibile individuare le preferenze sessuali dei singoli con una percentuale di successo dell'88%; dell'85% con riferimento all'inclinazione politica, dell'82% per quelle religiosa e del 75% con riguardo all'uso di sostanze stupefacenti.

Come possiamo vedere la nostra personalità e quindi la nostra anima digitale, può essere conoscibile da chi ci osserva sul web e anche da chi chi scientemente fa attività di profilazione. Senza contare l'evolversi anche della nostra personalità mediante lo studio della cronologia delle nostre informazioni e della sempre più complessa attività di profilazione. In tale ambito è venuto in soccorso il diritto all'oblio che seppur norma a se' stante solo dal 4 maggio 2016, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Europea del Regolamento Europeo Privacy dell'art. 17, già dal maggio 2014 si erano stabilito importanti principi sul diritto di essere dimenticati grazie alla famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea per il caso Google Spain.

Al momento e vista la necessità di giurisprudenza sulla materia ci limitiamo ad analizzare le novità del nuovo Regolamento Europeo Privacy in tema di nuovi diritti dell'interessato e ci offre tutta la sua tutela per permettere almeno di ridurre i potenziali danni di quello che può essere definita una intrusione nel nostro io più intimo.

Infatti, il Nuovo Regolamento Europeo Privacy prevede l'ampliamento dei diritti dell'interessato che dovrebbero almeno consentire alle persone di conoscere, chiedere, opporsi, cancellare, dimenticare, le proprie informazioni sul web, mediante:

- **Un accesso più facile ai dati:** le persone avranno maggiori informazioni sul modo in cui i loro dati sono trattati, e tali informazioni dovranno essere chiare e comprensibili. Le aziende sono obbligate a mettere in atto delle procedure per rispondere più celermente;
- **Il diritto alla portabilità dei dati:** sarà più facile trasferire i dati personali da un fornitore di servizio a un altro o all'interessato stesso (si pensi in quest'ambito ai trasferimenti necessari non solo nel mondo delle telecomunicazioni ma anche all'internet delle cose). Occorre quindi conoscere come e cosa si trasferisce e di riportarlo se richiesto al legittimo interessato;
- **Un più chiaro "diritto all'oblio":** se

non si vuole più che i propri dati siano trattati, potranno su richiesta essere cancellati (o solo deindicizzati, tolti cioè dai motori di ricerca), purché non sussistano motivi legittimi per conservarli (come nel caso di diritto di cronaca o diritto per finalità documentaristiche o ancora in casi specifici previsti dalla legge). Si precisa che i nuovi obblighi forniranno una maggior qualità dei dati perchè saranno più esatti e aggiornati;

- **Il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati (il cd data breach):** ad esempio, le imprese e le organizzazioni dovranno comunicare quanto prima all'Autorità di controllo le violazioni di sicurezza sui dati affinché gli utenti possano prendere le misure opportune. In casi gravi si dovranno comunicare anche all'interessato. Si dovrà fare in termini brevi entro le 72 ore.

- **Valutazione di Impatto e Verifica preliminare** Si deve prevedere prima dell'inizio del trattamento una valutazione dei possibili rischi che questo comporta, stabilendone le misure correttive e le eventuali comunicazioni al Garante. La Valutazione va documentata per iscritto, mentre la Verifica preliminare va richiesta al Garante solo nei casi in cui il trattamento comporti rischi eccessivamente elevati (si pensi ad esempio ad una videosorveglianza con conservazione delle immagini prolungata nel tempo).

- **Informative, Consenso e Notifica.** Le Informative all'interessato dovranno essere più dettagliate, ma soprattutto più efficaci delle precedenti, usando anche icone (il cui elenco verrà fornito dai Garanti Europei) disegni e addirittura fumetti. Il consenso invece dovrà essere sempre espresso in modo inequivocabile e non dovrà essere un alibi per tentare di effettuare trattamenti illeciti.

Il Regolamento Europeo Privacy costituisce quindi nel suo articolato testo uno strumento per preservare gli accessi al nostro io, sempre se conosciuto, utilizzato al meglio e condiviso da parte di tutti i soggetti coinvolti. ■